

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3900 del 22/08/2019
Oggetto	L.R. 13/2015 - D.Lgs. 152/06 - VOLTURA E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA A FAVORE DELLA DITTA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - VIA EMILIA, 155 RIMINI - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4023 del 22/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue AGOSTO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 13/2015 - D.Lgs. 152/06 - VOLTURA E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA A FAVORE DELLA DITTA ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - VIA EMILIA, 155 RIMINI - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/06 parte V Norme in materia ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATO il provvedimento n.35 del 11/10/2013 rilasciato dalla Provincia di Rimini alla Ditta RIMINI FIERA SPA - VIA EMILIA, 155 - RIMINI di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 art.281 c.3 per l'attività di *MANIFESTAZIONI FIERISTICHE*;

ACQUISITI agli atti in data 09/10/2018 PGNR/2018/9691 la richiesta di voltura del provvedimento summenzionato e in data 27/11/2018 PGNR/2018/11222 la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e precisamente lo spostamento di n. 2 gruppi elettrogeni identificati nell'attuale autorizzazione come **E9 ed E10**;

CONSIDERATO che i gruppi elettrogeni, utilizzati solo come servizio di emergenza, verranno trasferiti nella nuova posizione indicata nella planimetria allegata al presente atto (padiglione C7 e D7) e non verranno eseguite modifiche sostanziali di nessun genere come dichiarato dall'Amministratore Delegato Ugo Ravanelli;

ACQUISITA inoltre copia di visura da cui si evince che la summenzionata ditta ha modificato a seguito di integrazione societaria tra Fiera di Vicenza S.p.A. e Rimini Fiera S.p.A. e contestuale mutamento la denominazione sociale in ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.;

RITENUTO che la modifica comunicata possa considerarsi non sostanziale e pertanto la società può procedere alla modifica;

DATO ATTO che successivamente al rilascio del Provvedimento n.35 del 11/10/2013 della Provincia di Rimini, sono intervenute modifiche al D.Lgs.152/06, in seguito alle quali i gruppi elettrogeni di emergenza non sono più esentati dal rispetto dei limiti di emissione;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l'allegato A prevedendo i limiti di emissione per i gruppi elettrogeni di emergenza come previsto dal D.Lgs.183/2017, di modifica del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità Inquinamento Idrico ed Atmosferico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. la **VOLTURA e la MODIFICA** del Provvedimento alle emissioni in atmosfera n. 35 del 11/10/2013 rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 art.281 c.3 in capo alla **Ditta ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA** con sede produttiva in Comune di **RIMINI - VIA EMILIA, 155**;
2. che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce l'allegato A al Provvedimento n. 35 del 11/10/2013 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
3. che la planimetria aggiornata dello stabilimento ricompresa nell'allegato A parte integrante del presente atto, sostituisce la planimetria precedente allegata al provvedimento n. 35 del 11/10/2013;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa 120 gg. al Capo dello Stato;

5. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento della presente disposizione;
6. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI**

Dott. Stefano Roberto De Donato

ALLEGATO A

E1 – Caldaia n° 1.

- Potenzialità Termica nominale: 3,22 MW_t (medio impianto di combustione ai sensi della lettera gg bis dell'art.268 del D.Lgs.152/06)
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,093 m³.
- Portata: 6.230 Nm³/h.
- Durata: 6 h/g.
- Frequenza: 180 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,442 m².
- Temperatura: 140 °C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola $3 \text{ MW}_t \leq P_n < 10 \text{ MW}_t$:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E2 – Caldaia n° 2.

- Potenzialità Termica nominale: 3,22 MW_t (medio impianto di combustione ai sensi della lettera gg bis dell'art.268 del D.Lgs.152/06).
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,093 m³.
- Portata: 6.230 Nm³/h.
- Durata: 4 h/g.
- Frequenza: 180 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,442 m².
- Temperatura: 136 °C.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola $3 \text{ MW}_t \leq P_n < 10 \text{ MW}_t$:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E3 – Caldaia n° 3.

- Potenzialità Termica nominale: 3,22 MW_t (medio impianto di combustione ai sensi della lettera gg bis dell'art.268 del D.Lgs.152/06).
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,093 m³.
- Portata: 6.230 Nm³/h.

- Durata: 1,5 h/g.
- Frequenza: 180 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,442 m².
- Temperatura: 158 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola $3 \text{ MW}_t \leq P_n < 10 \text{ MW}_t$:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E4 – Caldaia n° 4.

- Potenzialità Termica nominale: 3,22 MW_t (medio impianto di combustione ai sensi della lettera gg bis dell'art.268 del D.Lgs.152/06).
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,093 m³.
- Portata: 6.230 Nm³/h.
- Durata: 0,5 h/g.
- Frequenza: 180 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,442 m².
- Temperatura: 160 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola $3 \text{ MW}_t \leq P_n < 10 \text{ MW}_t$:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E5 – Caldaia n° 5.

- Potenzialità Termica nominale: 0,44 MW_t.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,0131 m³.
- Portata: 800 Nm³/h.
- Durata: 8 h/g.
- Frequenza: 80 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,071 m².
- Temperatura: 165 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola inferiore ai 3 MW_t:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E6 – Caldaia n° 6.

- Potenzialità Termica nominale: 0,388 MW_t.
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario: 0,0112 m³.
- Portata: 637 Nm³/h.
- Durata: 12 h/g.
- Frequenza: 180 g/anno.
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,071 m².
- Temperatura: 54 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii. *all.4 punto 4.34.3* per gli impianti con potenza nominale singola inferiore ai 3 MW_t:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

E7 – Gruppo elettrogeno d'emergenza – Corpo Centrale.

- Potenzialità Termica nominale: 1,7 MW_t (medio impianto di combustione ai sensi della lettera gg bis dell'art.268 del D.Lgs.152/06).
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Consumo orario: 0,040 kg.
- Portata: 1.260 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g (per circa 5gg/anno).
- Altezza: 11,5 m.
- Sezione: 0,071 m².
- Temperatura: 113 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui al punto 3 della parte III dell'All.I alla parte V del D.Lgs.152/06:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

A partire dal 1° gennaio 2030 si applicano i seguenti limiti, come previsto allo stesso punto 3 della parte III dell'All.I alla parte V del D.Lgs.152/06:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	50 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	240 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Le ore di funzionamento dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Qualora il gestore dichiara che l'impianto non sarà in funzione per più di 500 h/anno calcolate come media mobile su un periodo di 5 anni, l'impianto può essere esentato dall'obbligo di adeguarsi ai nuovi valori limite previsti dal 01/01/2030.

E8 – Gruppo elettrogeno d'emergenza – Stazione Ferroviaria.

- Potenzialità Termica nominale: 0,14 MW_t .
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Consumo orario: 0,0034 kg.
- Portata: 200 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g (per circa 5gg/anno).
- Altezza: 7,90 m.
- Sezione: 0,008 m².
- Temperatura: 301 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui al punto 3 della parte III dell'all.I alla parte V del D.Lgs.152/06:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Le ore di funzionamento dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E9 – Gruppo elettrogeno d'emergenza – Padiglioni Ovest.

- Potenzialità Termica nominale: 0,53 MW_t .
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Consumo orario: 0,0125kg.
- Portata : 2340 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g (per circa 5gg/anno).
- Altezza: 10,5 m.
- Sezione: 0,018 m².
- Temperatura: 245 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui al punto 3 della parte III dell'all.I alla parte V del D.Lgs.152/06:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Le ore di funzionamento dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E10 – Gruppo elettrogeno d'emergenza – Padiglioni Est.

- Potenzialità Termica nominale: 0,53 MW_t .
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Consumo orario: 0,0125kg.
- Portata: 2340 Nm³/h.
- Durata: 1 h/g (per circa 5gg/anno).
- Altezza: 10,5 m.
- Sezione: 0,018 m².
- Temperatura: 261 °C.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Si applicano i limiti di cui al punto 3 della parte III dell'all.I alla parte V del D.Lgs.152/06:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	650 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Le ore di funzionamento dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

- a) Per tutti gli impianti, l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, nonché il rispetto dei valori limite in emissione, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti degli impianti.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- d) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore

limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato

- e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- f) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- g) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- h) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco


Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169 UNI EN 13284-1
Determinazione Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1 UNI 10263
Determinazione Ossidi di Azoto (NO _x)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/200) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione dei gas di combustione: (CO, O ₂ , CO ₂)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15068 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)
Determinazione Biossido di Zolfo (SO ₂)	ISTISAN 98/2 (allegato 1 D.M. 25/08/200) UNI 10393 UNI 10246 – 1 UNI 9967 UNI 10246 – 2 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR

PLANIMETRIA QUARTIERE FIERISTICO POSIZIONAMENTO GRUPPI ELETTROGENI SCALA 1:2000



E...=PUNTO DI EMISSIONE

PROMOSERVIZIO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.